

**ACCORDO COLLABORAZIONE ORIZZONTALE VALIDO PER:
B-B e B-A**

Tra

Alba Plus SRLs., con sede legale in Via Vittorio Sessi n.9, 00033 Cave (Rm), Codice Fiscale e Partita IVA n. 16510121003, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n° B000703047, nella persona del rappresentante delegato munito degli occorrenti poteri, (di seguito indicata per brevità "Intermediario 1")

e

Nome e Cognome, Ragione Sociale: _____

Sede legale: _____

Sede operativa: _____

CF e P.IVA: _____

(di seguito indicato per brevità "Intermediario 2" iscritto alla sezione: ☐ A ☐ B)

Di seguito congiuntamente anche le "Parti",

Premesso che:

L'Intermediario 1 e l'Intermediario 2 hanno rapporti di collaborazione/mandati con le imprese di assicurazione e altri mandati di distribuzione orizzontali.

Le parti intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione allo scopo di sviluppare e incrementare la loro attività di intermediazione assicurativa.

Ciascun intermediario potrà rivestire alternativamente la funzione di "intermediario emittente" ed "intermediario proponente".

Ciò premesso le parti pattuiscono e concordano quanto segue:

- A. L'Intermediario 1 è una primaria società di intermediazione assicurativa, iscritta alla sezione B del registro unico degli intermediari assicurativi (di seguito anche "RUI") e, in tale veste, svolge attività di consulenza, mediazione assicurativa e gestione delle polizze per conto dei propri clienti, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione;
- B. L'Intermediario 2 ha manifestato il proprio interesse a collaborare con l'Intermediario;
- C. Ciascuna parte agisce in piena autonomia dall'altra e a suo rischio e spese.
- D. Ciascuna parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell'altra parte.
- E. Le parti si impegnano a darsi reciproco supporto formativo e organizzativo circa i prodotti intermediati e delle rispettive piattaforme operative.

Tutto quanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

A. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. Le Parti concordano sull'attribuirgli valore essenziale ai fini della qualificazione e interpretazione dello stesso.

ARTICOLO 2: OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

A. Gli intermediari, in esecuzione del presente Accordo, si impegnano a mettere a disposizione una piattaforma telematica dedicata ove prevista o a concordare procedure operative per richiedere ed emettere prodotti assicurativi.

B. Ciascuna delle due parti è libera di stipulare accordi di collaborazione con altri intermediari previa comunicazione scritta tra le parti nello svolgimento delle attività previste al punto precedente e si impegnano reciprocamente a:

C. Rispettare il codice di comportamento predisposto da AIBA o ACB e SNA da considerarsi parte integrante della presente lettera.

D. A rispettare le norme relative alla procedura di assunzione e di gestione dei contratti contenuti negli Allegati al presente accordo, e le istruzioni tecnico operative per la presentazione, emissione e gestione del contratto assicurativo.

Alba Plus SRLs con sede legale in Via Vittorio Sessi n.9, 00033 Cave (Rm), Codice Fiscale e P.IVA n. 16510121003, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n° B000703047

Pec: albaplus@pec.it

V.12.2024

L'Intermediario 1 precisa che tali disposizioni saranno sempre aggiornate nell'AREA AGENTI sul sito www.alba-assicurazioni.com raggiungibile attraverso il link:

<https://www.alba-assicurazioni.com/area-agenti>

L'Intermediario 1 si impegna a tenere sempre aggiornata la pagina in questione e a comunicare ai collaboratori le modifiche e integrazioni che possono verificarsi durante l'attività lavorativa.

L'Intermediario 1 si impegna altresì ad inviare una breve comunicazione sulle modifiche tramite i canali whatsapp e mail.

E. Fornire ai propri clienti una corretta e completa informativa sul fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione con altri intermediari come previsto dalla presente lettera di collaborazione comunicando ai clienti l'esatta identità e gli estremi di iscrizione al RUI ed il ruolo svolto da ciascun intermediario.

F. Ad astenersi dall'indirizzare proposte commerciali e attività promozionale ai clienti dell'altra parte e comunque dallo svolgere qualsiasi attività diretta a sviare i clienti appartenente al portafoglio dell'altra parte.

G. In caso di cessazione del rapporto con le mandanti le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente per iscritto tale notizia.

Stessa cosa vale per le modifiche intervenute ai prodotti intermediati, alle condizioni, alle tariffe e alle tabelle provvigionali.

H. A mantenere riservate tutte le informazioni, dati, documenti e notizie connesse alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale.

I. A rispettare le disposizioni del codice della privacy

L. A rispettare le disposizioni di cui alla Legge 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

M. A rendere noto il contenuto del presente accordo ai rispettivi collaboratori vigilando sul corretto adempimento da parte degli stessi.

ARTICOLO 3: RESPONSABILITA' – GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI E INCASSI

A. Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale in conformità a quanto previsto dal CAP.

Le parti si impegnano a rispondere in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni, fermo restando che la parte che pone in essere le attività di intermediazione previste nei punti di cui sopra è responsabile nei confronti dell'altra parte e di terzi.

B. Le parti si danno reciprocamente atto dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 47 a 54 bis del Regolamento ISVAP n.5/2006 (correttezza e diligenza, mezzi di pagamento, conflitti di interesse, informativa precontrattuale, adeguatezza dei contratti offerti, conto separato o fidejussione)

C. Come integrazione al punto B le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato un conto corrente separato (ART. 117 CAP) o Fidejussione.

D. Le parti si impegnano a rendere informato il cliente per le procedure di emissione e messa in copertura delle polizze assicurative.

ARTICOLO 4: PROVVIGIONI

A. Le provvigioni vengono stabilite di volta in volta con un allegato provvigionale specifico. Tutti i prodotti CVT automotive assicurativi e non assicurativi non danno diritto ad alcun compenso provvigionale in quanto è presente il meccanismo del markup.

Nota sul Quotatore alba.it

ARTICOLO 5: DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

A. Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un preavviso di 30 giorni da comunicare all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o pec.

V.12.2024

Ciascuna parte resta libera di recedere dal presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento dell'altra parte agli obblighi a suo carico previsti dalla presente lettera di collaborazione.

L'accordo di collaborazione si cancella automaticamente in caso di trasferimento in altra sezione del RUI. In ogni caso di cessazione del presente accordo ciascuna parte è obbligata a restituire entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, tutto il materiale di pertinenza di quest'ultima in suo possesso.

ARTICOLO 6: CONTROVERSIE

A. La risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto di indennità, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura di una parte nei confronti dell'altra, salvo che la stessa avvenga per inadempimento dell'accordo stesso e fatte salve le reciproche rivalse in caso di inadempimento fatto valere da terzi.

Esperito ogni possibile tentativo di composizione bonaria le parti si obbligano a risolvere ogni controversia in arbitrato presso la Camera Arbitrale della camera di commercio di Roma.

In caso di esito negativo il foro competente sarà quello di Tivoli (RM).

ARTICOLO 7: NORMATIVA TRANSITORIA

Le parti si impegnano ad adattare il contenuto della presente lettera di collaborazione in relazione alle eventuali norme regolamentari in materia da parte dell'IVASS.

ALBA PLUS SRLS (Intermediario 1)

ALBA PLUS SRLS
00033 CAVE RM - VIA V.SESSI 9
P.IVA S.F. 16510421003

PER ACCETTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di approvare il presente Accordo nel suo insieme e di accettare espressamente gli impegni a suo carico sopra previsti oltre a quelli riportati nei singoli allegati.

Data e luogo

Intermediario2 (Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Intermediario22 dichiara di aver letto e di approvare espressamente e specificamente, le seguenti clausole: Art. 4 (Obblighi del Intermediario22); Art. 5 (Informativa Precontrattuale e Contrattuale); Art. 6 (Provvigioni e Compensi); Art. 7 (Durata); Art. 8 (Clausola Risolutiva Espressa); Art. 10 (Responsabilità Intermediario22); Art. 12 (Disposizioni Finali); Art. 13 (Reclami); Art. 15 (Legge Applicabile e Foro Competente).

Data e luogo

Intermediario 2 (Timbro e firma)